



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 102/P.M.

DEL 21 LUG. 2023

OGGETTO: Esecuzione delibera di Giunta Comunale n. 282 del 10.07.2023 istitutiva di zona di rilevanza urbanistica.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 282 del 10.07.2023, istitutiva della zona di rilevanza urbanistica in piazza Sei Martiri della Libertà.

Atteso che ai sensi dell'art. 7 del codice della strada è ora necessario imporre i divieti, gli obblighi e le limitazioni conseguenti all'adozione della nuova delimitazione dell'area.

Visto l'articolo 7, comma 11, del Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui si precisa che nell'ambito delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze particolari di traffico, opportunamente delimitate ed individuate con delibera della Giunta Comunale, i comuni hanno facoltà di riservare superfici e spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona.

Ritenuto, quindi, opportuno e necessario procedere a riservare nell'area in considerazione gli spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti al fine di risolvere, o quanto meno attenuare, i problemi di sosta, di sicurezza e di traffico più analiticamente riportati nella richiamata deliberazione della Giunta Comunale, nel pieno rispetto degli indirizzi ricevuti dall'organo collegiale.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti gli articoli 5 e 7, commi 7 e 9, del Codice della Strada;

ORDINA

1. All'interno della zona di particolare rilevanza urbanistica di piazza Sei Martiri della Libertà, sono istituiti i divieti di sosta e di fermata 20-08 con rimozione forzata, con sosta riservata ai veicoli privati dei soli residenti nella zona, previo ottenimento di un permesso di sosta.
2. Nella piazza sopra indicata è apposta la segnaletica di divieto di fermata 20-08 con la dicitura "eccetto residenti".
3. La sosta nell'area sopra indicata è consentita ai veicoli privati dei residenti che espongano apposito permesso rilasciato dalla Direzione Polizia Municipale.

4. La mancata esposizione del permesso equivale a mancanza del diritto di sostare in deroga al divieto di fermata e comporta l'applicazione delle sanzioni principali ed accessorie previste dalla legge.
5. Il rilascio del permesso avviene alle seguenti condizioni:
 - il permesso è rilasciato a persone fisiche anagraficamente residenti nel perimetro dell'area come sopra delimitata e perimetrata; è a tal fine esclusa qualsiasi domiciliazione diversa da quella risultante dagli archivi della popolazione residente del Comune;
 - è consentito il rilascio di un unico permesso per residente con possibilità di inserire al massimo il numero di due autovetture;
 - il permesso è rilasciato solo a chi dimostri la residenza nella piazza e la proprietà o qualsiasi altro titolo di disponibilità di cui all'art. 196 del codice della strada di un veicolo, attraverso apposita autocertificazione; il Comando Polizia Municipale potrà a tal fine eseguire verifiche su quanto autodichiarato;
 - il permesso ha validità annuale.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
7. Il Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di apporre la prescritta segnaletica verticale ed orizzontale idonea a riprodurre in loco i contenuti della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.



Il Dirigente
dott. Gianpaolo Monaca